Anno XXI. Giovedì 1° Ottobre 1868 N. 223

Gazzetta Ferrarese

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI ECCETTUATI I FESTIVI

Prezzo d'Associazione (*pagabile anticipatamente*)

	Anno	Semestre	Trimestre
Per FERRARA all'Ufficio o a domicilio	L. 21. 28	L. 10. 64	L. 6. 32
In Provincia e in tutto il Regno	» 24. 50	» 12. 25	» 6. 15

Per l'Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Un numero separato Centesimi **10**.

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancate.

Se la disdetta non è fatta **30 giorni** prima della scadenza s'intende prorogata l'associazione.

Le inserzioni si ricevono a Cent. **20** la linea, e gli Annunzi Cent. **15** per linea.

L'Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 404.

ATTI UFFICIALI

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Per gli anni 1869 e 1870 l'imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani è aumentata di un decimo, in aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 5 della legge 28 maggio 1867, num. 3719.

Art. 2. Per l'anno 1868 l'imposta sui redditi della ricchezza mobile è stabilita nell'aliquota determinata dal R. decreto 28 giugno 1866, n. 3023, mentre per gli anni 1869 e 1870 essa sarà cresciuta di un decimo.

Per l'applicazione dell'imposta si osserveranno le norme stabilite dalla legge 28 maggio 1867, n. 3719, in tutto ciò che non è contrariamente disposto dalla presente legge e da quella sul macinato.

Art. 3. Per redditi provenienti dai titoli del Debito pubblico, cui si debbano applicare le disposizioni dell'art. 24 della legge sul macinato, s'intenderanno tutte le annualità od interessi pagati dallo Stato, o per conto dello Stato, da qualunque persona ed in qualunque luogo, sì all'interno che all'estero.

La ritenuta si farà tanto sulle somme pagate a titolo di interesse, quanto quelle pagate a titolo di premio.

Sono invece esenti da imposta le somme pagate a titolo di rimborso del capitale.

Art. 4. Non è soggetto ad alcuna imposta il prestito autorizzato colla legge 8 marzo 1855.

Art. 5. L'imposta per il 1868 e per il primo semestre 1869 sarà determinata in ragione del reddito annuale del contribuente durante il 1868, o della media del triennio precedente, se si tratti di redditi di cui all'articolo 14 della legge 14 luglio 1864, n. 1830.

Per i redditi, di cui all'art. 3 della presente legge, la tassa sarà liquidata pel solo anno 1868.

Per il secondo semestre 1869 e per il 1870 l'imposta sarà determinata sui redditi dei contribuenti durante 1869, o sulla media del precedente triennio, a termini di legge.

Nell'un caso e nell'altro la riscossione si farà sopra un ruolo unico, alle scadenze che saranno determinate per decreto reale.

Art. 6. Per il primo semestre 1869 e per il 1870 potrà il contribuente ottenere la riduzione o rimborso proporzionale della tassa corrispondente ai cespiti di reddito che gli fossero cessati nel relativo anno.

Per gli stessi periodi potrà l'amministrazione finanziaria richiedere, mediante ruoli supplementari, la tassa corrispondente ai cespiti d'entrata che non figurassero nei ruoli primitivi, od ai redditi che passarono da uno ad altro contribuente.

Art. 7. È esente da sovrimposte comunali e provinciali la imposta sui redditi, di cui all'art. 3.

Art. 8. Per gli anni 1869 e 1870, la facoltà accordata alle provincie ed ai comuni d'imporre centesimi addizionali alla tassa sui redditi della ricchezza mobile, è limitata a quattro decimi della principale, da ripartirsi giusta le norme dell'art. 15 del R. decreto 28 giugno 1866, n. 3023.

Le facoltà accordate ai Comuni dall'art. 118 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e dall'art. 16 della succitata legge 28 giugno 1866, vengono estese eziandio ad imporre nei rispettivi territori le seguenti tasse:

Tassa di famiglia o di fuocatico;
Tassa sul bestiame.

I regolamenti per l'applicazione di queste tasse dovranno per ciascuna provincia essere deliberati dalle Deputazioni provinciali ed approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Prima di concedere ad un Comune la speciale autorizzazione, di cui è parola nell'art. 20 del Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023, le Deputazioni provinciali dovranno verificare che il Comune medesimo abbia applicato, o la tassa sul valore locativo, od alcuna delle tasse permesse dalla legge attuale.

Art. 9. Il contingente totale d'imposta sui fondi rustici pel compartimento del Piemonte e della Liguria sarà pel secondo semestre 1864 e per gli anni 1865, 1866 e 1867 definitivamente ripartito ed esatto in proporzione delle quote d'imposta precedenti alla legge 14 luglio 1864, n. 1831, ferme le disposizioni della legge stessa, concernenti i territori di estimo lombardo, i terreni non censiti e gli esenti.

Art. 10. Per l'anno 1868 il contingente totale d'imposta, di cui all'articolo precedente, sarà ripartito fra le provincie, giusta la tabella *A* annessa alla presente legge. *(continua)*

— La *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 26 Settembre nella sua parte ufficiale contiene:

Un R. decreto del 17 settembre, a tenore del quale cesseranno di aver corso legale dal 1 novembre 1868, e da quel giorno dovranno essere ricusate dalle pubbliche casse, come lo potranno essere dai privati, le monete non decimali, ora in corso nelle provincie di Venezia e di Mantova.

Un R. decreto del 17 settembre, a tenore del quale col 1 gennaio 1869 cesseranno di aver corso legale in tutto il regno le monete di argento a sistema decimale metrico, del titolo 900 millesimi di fino, da L. 2, 1, Centesimi 50, 25 e 20, coniate negli ex Stati d'Italia avanti la legge 24 agosto 1862, n. 188;

In Francia, anteriormente alla legge francese 25 maggio 1864.

In Isvizzera anteriormente alla legge federale 31 gennaio 1860; e

Nel Belgio, anteriormente alla legge belga 21 luglio 1866.

Dal 1° al 31 dicembre 1868, e per i primi dieci giorni del successivo gennaio 1869, i possessori di dette monete potranno ottenerne il cambio presso tutte le Tesorerie provinciali del Regno.

Un R. decreto del 17 settembre, a tenore del quale, col giorno 1 dicembre 1868 cesseranno di aver corso legale nelle provincie venete e di Mantova le monete di rame coniate, per il già regno Lombardo-Veneto.

— Togliamo dal Pungolo i seguenti cenni sui principali personaggi che hanno preso parte nella insurrezione di Spagna, e che non possono non essere di attualità, e perciò di speciale aggradimento ai nostri Associati:

Il generale Prim.

Il generale Prim, conte di Reus, march. di Los Castillejos nacque a Reus il 6 dicembre 1814. Suo padre, ex-colonnello, l'aveva destinato al foro: ma egli si tolse alle astruserie del diritto, per arruolarsi, all'età di 19 anni, come semplice soldato nell'esercito, ove in osso acquistò i più alti gradi colla punta della spada durante la guerra di successione detta dei *sette anni*. Godendo nella Catalogna d'una immensa influenza sollevò questa provincia contro il reggente Espartero e contribuì potentemente alla di lui caduta, ciò che non gl'impedì d'essere condannato alla deportazione nelle isole Marianne e senza l'intercessione della sua vecchia madre che gettossi ai piedi della giovane regina Isabella, il Cid della Catalogna, come lo si chiamava allora, avrebbe dovuto espiare nell'esiglio il suo amore per la libertà.

Nel 1848 era capitano generale dell'isola di Porto-Ricco, e segnalò la sua individualità alle Antille proteggendo colla bandiera castigliana la colonia danese di S. Tomaso e i rifugiati della Martinica, ai quali accordò una generosa e splendida ospitalità. Il governo di Danimarca fu riconoscentissimo al procedere del generale spagnuolo.

Dietro sua istanza nel 1854, inviato in Oriente, recò l'appoggio della sua presenza all'esercito del Danubio, al

rientrò nella capitale ferito. Madrid si è sollevata pacificamente, le truppe fraternizzano col popolo al grido di *abbasso i Borboni, Viva la sovranità nazionale* — Ros, capitano generale e Concha rassegnarono le loro funzioni. La sollevazione è generale. Fu nominata una Giunta provvisoria di Governo composta di quattro progressisti, quattro unionisti e quattro democratici Serrano è atteso domani. Gli stemmi reali furono abbattuti; la Città è illuminata! Le musiche percorrono le vie.

Bajona 30 (*ore* 10 *ant.*). — Il Console di Spagna fu avvertito che la regina Isabella passerà da Bajona alle ore 10 1|2 di mattina.

— *Ore* 11 *ant.* — Echague sbarcò a Maestrago. Il combattimento tra Serrano e Novaliches ebbe luogo ad Alcolea nella Mancia.

Roma 30. — Il *Giornale di Roma* pubblica una lettera del papa ai protestanti ed altri acattolici, affinchè nell' occasione del concilio ecumenico tornino alla cattolica chiesa. Conclude, da ciò dipendere massimamente la salute della cristiana società, e non potere il mondo godere una vera pace, se non si faccia un solo ovile e un solo pastore.

Firenze 30. — *Gaz. Uff.* La Società per la regia dei tabacchi ha pubblicato un manifesto per l' emissione di 474 mila obbligazioni di 500 lire l'una. Il prezzo dell' emissione e di L. 410 in oro. Pagamenti: L. 40 alla sottoscrizione, L. 60 al momento del riparto, L. 75 1|2 in novembre, L. 75 in gennaio, L. 75 in febbraio e L. 85 in marzo.

I giorni della sottoscrizione sono il 6, 7, e 8 ottobre Gl'interessi al 6 0|0 sono decorribili dal 1 luglio. Ai portatori di obbligazioni sarà facoltativo ottenere una azione dei tabacchi ogni 10 obbligazioni.

TEMPO MEDIO DI ROMA A MEZZODI VERO DI FERRARA

	ore	m	s
2 *Ottobre*	11.	52.	34.

Osservazioni Meteorologiche

30 SETTEMBRE	Ore 9 antim.	Mezzodì	Ore 3 pomer.	Ore 9 pomer.
Barometro ridotto a o° C.	mm 759, 75	mm 758, 66	mm 757, 92	mm 757, 82
Termometro centesimale	o † 21, 1	o † 24, 7	o † 26, 0	o † 20, 9
Tensione del vapore acqueo	mm 13, 05	mm 12, 23	mm 13, 49	mm 14, 57
Umidità relativa	o 71	o 53	o 53	o 79
Direz. del vento	ENE	ENE	E	E
Stato del Cielo	Ser.	q. Ser.	Ser. N.	q. Ser.
	minima		*massima*	
Temper. estreme	o — —		o † 28, 1	
	giorno		*notte*	
Ozono	6, 0		4, 0	

BOLLETTINO DEL PREZZO CORRENTE PER OGNI CHILOGRAMMA

delle CARNI che si smerciano al minuto dalli Macellaj di FERRARA

COGNOME E NOME del Macellajo	UBICAZIONE dello Smercio	CARNE DI Bue L. C.	Vacca L. C.	Vitello L. C.	Castrato L. C.	Pecora L. C.	Agnello L. C.	Capretto L. C.	Gallinaccio ad uso nostrano L. C.	Gallinaccio ad uso kasser L. C.	Gallinaccia ad uso nostrano L. C.	Gallinaccia ad uso kasser L. C.	Pollo ad uso nostrano L. C.	Pollo ad uso kasser L. C.	Oca ad uso nostrano L. C.	Oca ad uso kasser L. C.
Ascoli Giuseppe	Sabbioni 10 r.								1 45	1 65	1 45	1 65	1 45	1 65	1 45	1 60
Azzolini Francesco	Saraceno 29 r.		1 16	1 26												
Balboni eredi di Camillo	C. Porta Reno	1 26		1 60												
Idem	Idem V. Criminale		1 20	1 35												
Bassi Filippo e Fratelli	Università	1 20		1 35												
Idem	Piazz. Pollajoli	1 20		1 35												
Bentivoglio Annunziata	Travaglio 10 r.								1 35		1 50		1 50			
Bergamini Antonio	Arco 2 r.				1 05	1 05	90	90								
Bergamini Elisa Eredi	Commercio				1 05	1 05	1 05	1 05	1 35		1 50		1 50			
Borghi Antonio	Piazz. Pollajoli												1 50			
Bovi Ferdinando	Contrari 14 r.	1 16		1 30												
Idem	C.P. Romana 29 r.	1 16		1 30												
Idem	Commercio 14 r.	1 20		1 30												
Bussatori Giovanni	Piazz. Pollajoli								1 35		1 50		1 35			
Castel-Bolognesi Giuse.	Sabbioni				1 05	1 05	90	90	1 50	1 80	1 50	1 95			1 50	1 80
Castel-Bolognesi Leone	Idem								1 50	1 80	1 50	1 9			1 50	1 80
Cavassina Francesco	Piazza Mercato	1 20		1 35												
Idem	Gorgadello 1776		1 20	1 50												
Facchini Giuseppe	Luna			1 20	90	90	90	90								
Farolfi Alfonso	Piazz. Pollajoli								1 35		1 50		1 35			
Goberti Giuseppe	Rotta 1685	1 20		1 50												
Levi Girolamo	Vig. Tagliata 43.								1 50	1 80	1 50	1 95			1 50	1 80
Lodi Giosuè	Saraceno 16 r.								1 35		1 56		1 35			
Lotti Giorgio	C.Porta Po 1223	1 20		1 38												
Lotti Maria eredi	Commercio 1744		1 10	1 20												
Majoli Giuseppe	Piazz. Pollajoli												1 50			
Martinengo Luigi	Idem	1 20		1 50												
Idem	Gorgadello		1 20	1 50												
Modigliani Lazzaro e Cavalieri Beniamino	Sabbioni 24 r.								1 50	1 80	1 50	1 95			1 50	1 80
Modigliani Momolo	Idem								1 45	1 70	1 45	1 70	1 45	1 70	1 45	1 70
Munari Tommaso	Contrari 2195 r.	1 20		1 80												
Pandanti Giuseppe	Travaglio 2 r.		1 10	1 30												
Idem	Idem 28 r.		1 10	1 30												
Pasquesi Domenico	Saraceno 2475			1 50	1 20	1 20	1 20	1 20								
Idem	C. Porta Reno			1 50	1 20	1 20	1 20	1 20								
Rieti Isacco	Vigna Tagliata 41								1 50	1 80	1 50	1 95			1 50	1 80
Santini Ferdinando	Borgo Nuovo 10 r.		1 10	1 10												
Scacchetti Gaetano	Travaglio 39 r.	1 10		1 30												
Soldadini Carlo	Saraceno 2 r.			1 50	1 20	1 20	1 20	1 20								
Idem	Piazza Pace			1 50	1 20	1 20	1 20	1 20								
Veroni Santa	Piazz. Pollajoli			1 35	1 05	1 05	1 05	1 05								
Veroni Giacomo	Idem				1 20	1 20	1 20	1 20								
Veroni Giuseppe	Travaglio				1 05	1 05	90	90								

Addì 26 Settembre 1868.

Il Capo Divisione di Polizia Municipale
A. SCARAMELLI.